

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE NEUROLOGICA ITALIANA PER LA RICERCA SULLE CEFALEE (ANIRCEF)



Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF). ANIRCEF è una Associazione autonoma e indipendente di rilevanza nazionale che accoglie, con le modalità previste nel presente statuto, tutti coloro che, operando a vario titolo nel campo delle cefalee, sia in strutture di ricerca che assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero-professionale, ne facciano richiesta. L'Associazione è stata fondata dai seguenti Professionisti:

AGOSTONI Elio, AGUGGIA Marco, ALLAIS Giovanni Battista, BERNARDI Giorgio, BONAVITA Vincenzo, BUSSONE Gennaro, CAMARDA Rosolino, CASUCCI Gerardo, COLOMBO Bruno, CORTELLI Pietro, D'AMICO Domenico, D'ANDREA Giovanni, DE FALCO Fabrizio Antonio, DE SIMONE Roberto, DEL ZOMPO Maria, DI MONDA Vincenzo, D'ONOFRIO Florindo, FREDIANI Fabio, GANGA Annico, GRAZZI Licia, LEONE Massimo, MANZONI Gian Camillo, MONTAGNA Pasquale, MOSCHIANO Franca, NARBONE Maria Carola, PERINI Francesco, QUATTRONE Aldo, ROSATI Giulio, SCHIERONI Ferdinando, TORELLI Paola.

Costoro sono stati denominati nello Statuto originale come Soci Fondatori e Co-fondatori, e sono poi divenuti tutti, mediante modifica statutaria, Soci Fondatori.

Art. 2 - FINALITA'

L'ANIRCEF ha lo scopo principale di promuovere in Italia la ricerca scientifica di base e clinica nel campo delle cefalee e diffondere le informazioni relative ai progressi, ovunque realizzati, nello studio di queste affezioni. Le altre finalità istituzionali della Associazione comprendono:

- a) migliorare la qualità professionale nell'assistenza di soggetti con cefalea;
- b) definire e diffondere una corretta standardizzazione terminologica in tema di cefalee;
- c) svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente, residenziale e a distanza, con programmi annuali di attività formativa ECM e di alta Formazione Universitaria (master e corsi di perfezionamento), anche avvalendosi della collaborazione di Organizzazioni/Associazioni esterne di comprovata esperienze nel settore specifico delle cefalee;
- d) collaborare con il MUR, le Università, il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficiale Entrate - Ufficio Territoriale

MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

Entrate

00034537 00008C9D W15UP001
 00090440 04/04/2022 11:57:28
 4578-00088 89439F0CBFE09316
 IDENTIFICATIVO : 01201697782661

0 1 20 169778 266 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficiale Entrate - Ufficio Provinciale

MARCA DA BOLLO
€2,00
 DUE/00

Entrate

00034537 00008C9D W15UP001
 00090449 04/04/2022 11:58:47
 4578-00087 144508E10P636A77
 IDENTIFICATIVO : 01201697782570

0 1 20 169778 257 0

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficiale Entrate - Ufficio Provinciale

MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

Entrate

00034537 00008C9D W15UP001
 00090441 04/04/2022 11:57:33
 4578-00088 11548990A37A4CE4
 IDENTIFICATIVO : 01201697782650

0 1 20 169778 265 0

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficiale Entrate - Ufficio Provinciale

MARCA DA BOLLO
€2,00
 DUE/00

Entrate

00034537 00008C9D W15UP001
 00090453 04/04/2022 11:59:06
 4578-00087 80944F1CF7AFF2D1
 IDENTIFICATIVO : 01201697782536

0 1 20 169778 253 6

- e) elaborare Linee Guida in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e tutti gli altri soggetti eventualmente preposti;
- f) promuovere ricerche e stabilire rapporti di collaborazione a carattere interdisciplinare con altre società, associazioni, fondazioni e organismi scientifici;
- g) organizzare incontri, simposi, tavole rotonde e congressi nazionali e internazionali, al fine di sviluppare le tematiche relative all'argomento delle cefalee;
- h) favorire sul piano scientifico e pratico il progresso delle conoscenze sulle cefalee, mediante l'istituzione di borse di studio, premi, concorsi e promozione delle pubblicazioni.

L'ANIRCEF non ha fini di lucro ed è espressamente esclusa, anche indirettamente, ogni finalità o attività sindacale per i Soci. L'ANIRCEF non potrà esercitare attività imprenditoriali o partecipare a esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua (ECM).

Art. 3 - SEDE

ANIRCEF ha sede in Napoli alla Via Toledo n 156. Eventuale modifica di sede non costituisce modifica statutaria ma sarà oggetto di delibera del CD e di ratifica dell'Assemblea dei soci.


Art.4-ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA SOCIETA'

L'ANIRCEF può istituire Sezioni Regionali e Interregionali (Macroaree) per promuovere il più ampio scambio di informazioni sugli aspetti diagnostici e terapeutici delle cefalee, anche a livello locale. E', inoltre, prevista la possibilità di riconoscere Associazioni Autonome Aderenti, composte da sodalizi di studiosi impegnati in attività di ricerca, didattica e assistenziale, che svolgano un ruolo di congiunzione culturale tra il settore delle cefalee e le altre discipline di base e applicative. Tale riconoscimento dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci Ordinari, purché:

- a) lo Statuto della richiedente Associazione venga preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANIRCEF e ratificato dall'Assemblea dei Soci Ordinari;
- b) lo Statuto della richiedente Associazione preveda la partecipazione del Presidente dell'ANIRCEF al proprio Consiglio Direttivo con diritto di voto e con diritto di reciprocità;
- c) la richiedente Associazione conti non meno di 5 (cinque) Soci Ordinari;
- d) la richiedente Associazione abbia le caratteristiche previste dall'art. 5 del presente Statuto.

Il riconoscimento di Associazione Autonoma Aderente non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte dell'ANIRCEF né dei propri organi o uffici per

le obbligazioni assunte dalla Associazione Autonoma Aderente che conserva, ad ogni effetto, la più completa autonomia gestionale, sia in termini economici che di responsabilità in genere. Analogamente l'ANIRCEF potrà fare richiesta di adesione a Società Scientifiche che ne condividano lo spirito e le attività scientifiche. La richiesta di adesione dovrà essere presentata dal Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea dei Soci Ordinari.



Art. 5- SCOPI

L'ANIRCEF si propone di perseguire gli scopi statutari in particolare mediante:

- a) l'organizzazione di congressi scientifici nazionali e internazionali almeno una volta ogni 2 (due) anni
- b) la realizzazione di riunioni scientifiche periodiche delle Sezioni Regionali e Interregionali;
- c) la realizzazione di riunioni programmate e finalizzate alla promozione della Ricerca e dell'Attività Scientifica, e alla formazione, anche manageriale, dei Soci Ordinari, al fine di rendere possibile il miglioramento della qualità professionale specifica;
- d) l'edizione di una propria rivista, organo ufficiale della Associazione;
- e) l'aggiornamento professionale attraverso attività dirette ad adeguare le conoscenze dei soci al progressivo evolvere delle conoscenze sulle cefalee;
- f) la gestione di un sito ANIRCEF e un notiziario ANIRCEF quale strumento periodico di informazione;
- g) il coordinamento delle attività delle Associazioni Autonome Aderenti;
- h) la concessione di patrocinii a iniziative scientifiche e didattiche, purché siano di elevato livello e coerenti con i fini istituzionali della Società. Il patrocinio viene concesso dal Presidente in base alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il perseguimento delle finalità e la valutazione dei risultati saranno effettuati con adeguati sistemi di verifica sulla tipologia e sulla qualità delle attività svolte;
- i) la valutazione, mediante censimento e certificazione con documentazione ad hoc, dei Centri Cefalee di rilevanza nazionale.

Art. 6 - SOCI

6.1 L'ANIRCEF ha 4 (quattro) categorie di Soci:

- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari
- Soci Fondatori

Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con l'associazione, è quello risultante dall'apposito elenco dei soci. Ove il Socio abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, a tale indirizzo potrà essere inviato ogni avviso o comunicazione. A tal fine dovrà essere annotata sull'elenco dei Soci ogni modifica di indirizzo comunicata per iscritto.

6.2 Possono diventare Soci Ordinari, senza limitazioni personali o inerenti il luogo di lavoro, quanti siano professionalmente o culturalmente interessati alle cefalee e liberamente motivati a operare secondo i fini istituzionali dell'ANIRCEF e siano in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, o di altra laurea magistrale. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale e hanno diritto di voto in assemblea dopo 6 (sei) mesi dal versamento della stessa.

6.3 Può divenire Socio Sostenitore chi, pur non rivestendo lo status di Socio Ordinario, svolga attività didattica, scientifica e di ricerca che risulti di supporto allo studio delle cefalee e partecipi ai lavori dei Gruppi di Studio, delle Sezioni Regionali e Interregionali e delle Associazioni Autonome Aderenti all'ANIRCEF. E' consentita l'acquisizione della qualifica di Socio Sostenitore non solo a persone fisiche ma anche a Istituti, Enti, Associazioni e Società, che intendano incrementare lo sviluppo dell'ANIRCEF fornendo mezzi e fondi per la sua attività. La qualifica di Socio Sostenitore può essere acquisita con la semplice presentazione al Consiglio Direttivo dell'ANIRCEF della domanda di adesione. I Soci Sostenitori partecipano a tutte le attività dell'ANIRCEF, ma non hanno diritto di voto né possono rivestire cariche sociali.

6.4 Possono, inoltre, essere riconosciuti Soci Onorari studiosi e/o personalità di chiara fama, che per la loro attività scientifica abbiano dato lustro alla disciplina o che si siano particolarmente distinti per speciali meriti nel campo delle cefalee. La nomina è effettuata da parte del Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi componenti e deve essere successivamente ratificata dall'Assemblea dei Soci Ordinari. I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa. Essi possono partecipare a tutte le attività dell'ANIRCEF, ma non hanno diritto al voto né possono rivestire cariche sociali.

6.5 Sono Soci Fondatori tutti coloro che hanno fondato ANIRCEF e che sono ancora attivi. Essi sono esentati dal pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto e possono concorrere a tutte le cariche societarie.

6.6 L'ammissione all'ANIRCEF avviene esclusivamente per accettazione da parte del Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente e parere favorevole del Consiglio Direttivo stesso. La domanda dovrà contenere i dati biografici e i titoli di carriera e scientifici del candidato e dovrà essere controfirmata da due Soci Proponenti.



6.7 Se la domanda è inoltrata da Enti (con o senza personalità giuridica) o Società, essa dovrà indicare:

- la denominazione o ragione sociale, la sede e l'attività effettivamente svolta;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'atto costitutivo e lo statuto nonché la copia della deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda.

6.8 Tutti i Soci Ordinari hanno gli stessi diritti e doveri e godono di parità di trattamento all'interno dell'ANIRCEF.

6.9 La qualità di Socio si perde per decesso, per dimissione, per indegnità riconosciuta dal Consiglio Direttivo con delibera ratificata dall'Assemblea dei Soci Ordinari e per morosità protratta per più di 3 (tre) anni. La perdita della qualità di Socio esclude ogni rivalsa economica nei riguardi della Associazione.

6.10 I Soci Ordinari hanno i seguenti diritti:

- a) di partecipare alle Assemblee;
- b) di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- c) di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) di informazione e accesso ai documenti e agli atti dell'ANIRCEF.

I Soci Ordinari hanno i seguenti doveri:

- a) di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo;
- b) di versare regolarmente i contributi associativi;
- c) di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e con le regole dell'ANIRCEF.

6.11 I Soci Ordinari che vogliono candidarsi a cariche sociali devono darne comunicazione con modalità tracciabili al Presidente e al Consiglio Direttivo almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea dei Soci, all'uopo presentando un breve profilo e, limitatamente alla carica di Presidente, illustrando il proprio programma. Essi devono, inoltre, comunicare, al momento della candidatura, la loro appartenenza a Consigli Direttivi od Organi Istituzionali di altre Società Scientifiche e non devono aver subito in passato alcuna condanna in sede civile o penale in relazione all'attività dell'Associazione. L'Assemblea nomina due scrutinatori per la gestione delle operazioni di voto. Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo avvengono a scrutinio segreto. Vengono eletti i membri che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il Socio Ordinario più giovane.

6.12 Nessuna delle cariche sociali previste dal presente statuto può comportare retribuzioni di sorta; è possibile il solo rimborso delle spese di viaggio documentate sostenute dai Membri del Consiglio Direttivo partecipanti alle riunioni dello stesso e

per la partecipazione ad attività inerenti all'interesse dell'ANIRCEF autorizzate dal Direttivo.

Art. 7 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

7.1 I contributi associativi sono deliberati dall'Assemblea dei Soci Ordinari su proposta del Consiglio Direttivo.

7.2 Le quote di partecipazione all'ANIRCEF non sono trasmissibili ad alcun titolo e non sono rivalutabili, sono deliberate dall'Assemblea dei Soci Ordinari su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - ORGANI DELL'ANIRCEF

Gli organi dell'ANIRCEF sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Comitato di Presidenza
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Scientifico
- La Segreteria
- La Tesoreria
- Il Collegio dei Proviviri
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Le Sezioni Regionali e Interregionali (Macroaree)

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1 L'Assemblea dei Soci è formata da tutti gli iscritti in regola con pagamento della quota associativa.

9.2 L'Assemblea elegge il Presidente, il Presidente Eletto, che svolge funzioni di Vice Presidente fino al proprio insediamento dopo 2 (due) anni, il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri, il Collegio dei Proviviri, il Collegio dei Revisori dei Conti.

9.3 L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno e/o in concomitanza con le attività scientifiche programmate. Essa elabora e fissa, in confronto concreto con la realtà scientifica, didattica e assistenziale, le linee programmatiche generali dell'ANIRCEF. Stabilisce inoltre l'ammontare delle quote associative e le modalità di riscossione, approva il Bilancio Consuntivo e Preventivo (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio) e l'attività svolta.

9.4 L'Assemblea fissa la data e la sede dei congressi nazionali, delle altre attività sociali, i temi e le modalità di svolgimento dei congressi, anche sulla base di proposte presentate dal Consiglio Direttivo.

9.5 L'Assemblea deve essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata, con avviso spedito all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Socio, oltre che tramite pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla rivista dell'ANIRCEF e sul sito dell'ANIRCEF. Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato il giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. Essa è valida in prima convocazione se è presente almeno 1/2 (la metà) dei Soci Ordinari, in seconda convocazione (che può avvenire anche nella stessa giornata e trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione) se è presente almeno 1/10 (un decimo) dei Soci Ordinari. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi di cui all'Art. 9.7 e 19 del presente Statuto.

9.6 L'Assemblea può essere convocata in via Straordinaria dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci Ordinari, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti almeno 2/3 (due terzi) dei Soci Ordinari, in seconda convocazione (che può avvenire anche nella stessa giornata e trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione) se sono presenti almeno 1/3 (un terzo) dei Soci Ordinari. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi di cui all'Art. 9.7 del presente Statuto.

9.7 L'Assemblea è l'unico organo competente a modificare lo statuto dell'ANIRCEF o a sciogliere l'ANIRCEF stessa, deliberando in sede straordinaria su questi argomenti con la presenza dei 3/4 dei Soci Ordinari e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Ordinari entreranno in vigore all'atto dell'approvazione, salvo ove diversamente specificato.

9.8 L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, da Persona Eletta dall'Assemblea. A cura del segretario o – in sua assenza – di altro Consigliere designato dal Presidente dell'Assemblea – verrà steso un verbale dell'Assemblea che dovrà essere firmato dal Presidente dell'Assemblea stessa e da chi lo ha redatto. Ogni Socio Ordinario ha diritto di prendere visione del verbale che sarà conservato agli Atti.

9.9 I Soci Ordinari morosi non possono esercitare il diritto di voto e pertanto non sono calcolati ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi.

9.10 Sono consentiti i voti espressi per delega, per un numero massimo di 2 deleghe (purché espresse da Soci Ordinari in regola con le quote associative) per ciascun Socio Ordinario partecipante.

9.11 In casi eccezionali, valutati dal Consiglio Direttivo, previo parere positivo della maggioranza dello stesso e sempre in ottemperanza della normativa vigente, l'Assemblea dei Soci potrà svolgersi utilizzando moderni strumenti informatici, per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire i lavori e intervenire in tempo reale alla discussione di cui deve esistere copia registrata fino all'approvazione del relativo verbale.

Art. 10 – COMITATO DI PRESIDENZA

10.1 Il Comitato di Presidenza è l'Organo Esecutivo dell'ANIRCEF ed è costituito dal Presidente, dal Vice-presidente (funzione che assume subito dopo l'elezione il Presidente Eletto), dal Past-President, dal Segretario e dal Tesoriere. Il Presidente, il Presidente Eletto, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea dei Soci Ordinari con votazioni segrete e distinte. Il Presidente Eletto assume le funzioni di Presidente per un biennio a far data dal primo giorno dell'anno successivo alla sua elezione. Le cariche di Presidente e Presidente Eletto sono rinnovate ogni due anni e mai consecutivamente.

10.2 Il Presidente rappresenta ufficialmente e giuridicamente L'ANIRCEF. Egli dovrà avere un'anzianità societaria in ANIRCEF complessiva di almeno 6 anni nonché precedenti esperienze gestionali adeguate ai compiti che deve svolgere e una dimensione culturale e scientifica nel campo delle cefalee che gli consentano di rappresentare degnamente l'ANIRCEF nel contesto Nazionale e Internazionale. La scelta della figura del Presidente sarà indipendente dall'area istituzionale di provenienza.

10.3 Il Presidente:

- a) convoca e presiede le Assemblee dei Soci sia Ordinarie che Straordinarie;
- b) riunisce il Consiglio Direttivo;
- c) cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese nelle Assemblee, rimanendo costantemente in contatto tramite il Segretario con le Sezioni Regionali e Interregionali (Macroaree) e con gli Uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo.

10.4 Il Presidente e/o il Tesoriere, coerentemente con le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sono investiti, anche con firma libera e disgiunta fra loro, dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme liquidate a disposizione della Società, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere a operazioni bancarie attive e passive di qualsiasi genere, quali, in via esemplificativa, apertura di conti correnti, richiesta fidi, anticipazioni, crediti e sovvenzioni e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati alla Associazione.

10.5 In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente in carica, il Vice Presidente ne assume le funzioni fino alla successiva assemblea dei Soci Ordinari. In tale occasione, con ratifica dell'Assemblea, le funzioni vengono assunte dal Presidente Eletto, il quale conclude comunque il proprio mandato alla data prevista all'atto della sua elezione.

10.6 Il Segretario, oltre che curare lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo, delle quali redige i relativi verbali, mantiene uno stretto collegamento con il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e gli Uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo. Egli, inoltre, coordina tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi statutari dell'ANIRCEF.

L'attività del Segretario può avvalersi della collaborazione di una Segreteria Amministrativa, affidata di norma a una organizzazione esterna, proposta dal Segretario e approvata dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere cura, insieme al Segretario, lo schedario generale dei Soci, controlla il pagamento delle quote associative e amministra i beni dell'ANIRCEF.


Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 13 (tredici) membri: Presidente, Vicepresidente, Past-President, Segretario, Tesoriere e 8 (otto) Consiglieri, e dura in carica due anni. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci con voto segreto. Un Socio non può essere componente del Consiglio Direttivo, in qualsivoglia carica, per più di 2 mandati consecutivi (quattro anni), esclusa la figura del Presidente e del Tesoriere.

E' contemplata la figura di Presidente Onorario fra coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente ANIRCEF. I Presidenti Onorari possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci Ordinari e hanno facoltà di esprimere pareri consultivi.

11.2 Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente:

- a) cura il conseguimento degli scopi dell'ANIRCEF secondo le linee di programma dettate dall'Assemblea, stabilendo le strategie generali;
- b) elabora il programma di attività per ogni anno sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) delibera sui progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- d) propone all'Assemblea dei Soci Ordinari l'ammontare della quota annua di iscrizione e delibera le eventuali contribuzioni straordinarie e le modalità di riscossione delle stesse;
- e) indice congressi, convegni e riunioni di studio su base nazionale, curandone il programma scientifico;

- 
- f) definisce, in collaborazione con il responsabile designato dall'Assemblea, il programma scientifico del Congresso Nazionale e promuove i convegni periodici di aggiornamento sulle cefalee;
 - g) delibera la sanzione disciplinare della deplorazione su relazione del Collegio dei Proviviri e formula all'Assemblea le motivazioni riguardanti la decadenza dei Soci;
 - h) verifica l'attività svolta dalle Sezioni Regionali e Interregionali (macro aree) come da regolamento interno;
 - i) provvede, espletato inutilmente ogni tentativo di rimedio, ed esaurita ogni indagine eventualmente svolta, in caso di perdurante o mancato o irregolare funzionamento di una Sezione, alla revoca delle cariche sociali e alla nomina di un Commissario Straordinario che convochi nel più breve tempo possibile l'Assemblea dei Soci della Sezione per la ricostituzione delle cariche stesse;
 - j) adempie a tutti gli altri compiti a esso demandati dallo Statuto e dall'Assemblea e provvede all'amministrazione dell'ANIRCEF a mezzo del Segretario e del Tesoriere;
 - k) designa i rappresentanti permanenti e temporanei dell'ANIRCEF negli organismi internazionali di cui l'ANIRCEF sia membro;
 - l) nomina i Soci Onorari;
 - m) conferisce incarichi di particolare rilevanza scientifica e istituisce premi per ricerche nel campo delle cefalee;
 - n) ratifica la nomina dei Delegati proposti dal Presidente;
 - o) provvede ad approvare la costituzione di gruppi scientifici di formazione e di aggiornamento e coordinarne il funzionamento;
 - p) coordina e programma le attività di formazione continua (ECM) e residenziale a distanza (FAD);
 - q) stabilisce, almeno due anni prima, la sede e l'organizzazione locale del Congresso Nazionale e provvede, tramite agenzia, alla raccolta dei fondi e alla gestione finanziaria del Congresso e dei suoi eventi satelliti;
 - r) determina i sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività formative svolte;
 - s) verifica la qualità delle attività svolte dai relatori e dei contenuti dei programmi scientifici, con particolare riferimento a quelli delle attività di formazione continua nell'ambito dei programmi ministeriali ECM;
 - t) delibera con maggioranza qualificata il regolamento interno dell'ANIRCEF nonché quello delle Sezioni Regionali;
 - u) nomina con maggioranza qualificata il Direttore della Rivista organo ufficiale dell'ANIRCEF;
 - v) valuta le capacità e le competenze dei Centri Cefalee, in base alle quali decide di riconoscerli come adeguati ai propri scopi statuari, ne stabilisce il livello in base a un regolamento stilato in precedenza e ne dispone la verifica periodica secondo una calendarizzazione prestabilita;
 - w) nomina i componenti del Comitato Scientifico.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale per il Lazio

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00

00034537 00008C9D W15UP001
00090442 04/04/2022 11:57:38
4578-00088 ZA08D55983185ADC
IDENTIFICATIVO : 01201697782649

0 1 20 169778 264 9



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale per il Lazio

MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00

00034537 00008C9D W15UP001
00090450 04/04/2022 11:58:31
4578-00087 6856D76A8437A6C
IDENTIFICATIVO : 01201697782569

0 1 20 169778 256 9



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale per il Lazio

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00

00034537 00008C9D W15UP001
00090443 04/04/2022 11:57:42
4578-00088 18896AE9BA7F1F43
IDENTIFICATIVO : 01201697782638

0 1 20 169778 263 8



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale per il Lazio

MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00

00034537 00008C9D W15UP001
00090451 04/04/2022 11:58:56
4578-00087 ACA14FA5764F78E2
IDENTIFICATIVO : 01201697782558

0 1 20 169778 255 8



11.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, almeno 4 volte l'anno, a mezzo mail, almeno 15 (quindici) giorni prima e, nei casi d'urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato su richiesta di almeno 4 (quattro) dei suoi membri o da 1/5 (un quinto) dei Soci Ordinari aventi diritto di voto. Nell'avviso di convocazione relativo a delibere extraconsiliari saranno indicate le modalità di partecipazione al voto e della sua espressione, nonché i tempi utili e l'ufficio designato per la raccolta.

11.4 In caso di necessità, le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in via telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire i lavori e intervenire in tempo reale alla discussione di cui deve esistere copia registrata fino ad approvazione del verbale relativo.

In tale ipotesi la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o il Segretario che devono sottoscrivere il relativo verbale.

11.5 Per la valida costituzione del Consiglio Direttivo è necessario l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

11.6 L'assenza non giustificata da parte di un Membro a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la decadenza e la sostituzione del Membro stesso con il primo dei non eletti.

11.7 I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a dichiarare annualmente eventuali conflitti di interesse sul sito web dell'Associazione e a regolare eventualmente gli stessi.

Art. 12 - COMITATO SCIENTIFICO

12.1 Il Comitato Scientifico svolge funzione di controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, che verrà effettuata secondo indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. L'attività scientifica svolta dall'Associazione è pubblicata sul sito web istituzionale, aggiornato costantemente.

12.2 Il Comitato Scientifico è composto da almeno 5 (cinque) membri che dovranno essere scelti dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere, tra gli associati che si siano distinti per particolari meriti Scientifici. Il Comitato Scientifico eleggerà al suo interno un Presidente e un Segretario.

12.3 I membri del Comitato Scientifico durano in carica 2 (due) anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

12.4I membri del Consiglio Scientifico sono tenuti a dichiarare annualmente eventuali conflitti di interesse sul sito web dell'Associazione e a regolare eventualmente gli stessi.

Art. 13 - SEGRETERIA

13.1 La Segreteria è retta da un Segretario, eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Segretario attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei verbali e dei libri dell'ANIRCEF, coordina l'attività delle Sezioni, provvede all'aggiornamento dell'elenco degli iscritti dell'ANIRCEF, aggiorna e custodisce i libri sociali, gli atti, i documenti e la biblioteca dell'ANIRCEF.

13.2 Il Segretario dura in carica 2 (due) anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

13.3 Il Segretario è tenuto a dichiarare annualmente eventuali conflitti di interesse sul sito web dell'Associazione e a regolare eventualmente gli stessi.

Art. 14 - TESORERIA, ESERCIZIO FINANZIARIO E PATRIMONIO SOCIALE

14.1 L'Amministrazione dei fondi dell'ANIRCEF è affidata a un Tesoriere che gestisce la Cassa dell'ANIRCEF e provvede alle operazioni finanziarie. Egli è eletto dall'Assemblea dei Soci Ordinari.

14.2 Il Tesoriere dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere riscuote la quota associativa annuale entro il mese di giugno di ciascun anno; riscuote, altresì, le eventuali contribuzioni straordinarie; cura l'esecuzione delle decisioni di spesa adottate dai competenti organi dell'ANIRCEF; provvede al pagamento e al rimborso delle spese di gestione sostenute dagli organismi stessi; predispone i progetti di bilancio, preventivo e consuntivo; cura la obbligatoria pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ANIRCEF dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi. Predispone l'elenco dei Consiglieri in regola col pagamento delle quote in occasione dell'adunanza del Consiglio Direttivo o, comunque, quando questi sia chiamato a deliberare o ad esprimersi. Predispone, altresì, l'elenco dei Soci in regola col pagamento delle quote in occasione delle adunanze dell'Assemblea o, comunque, quando questa debba deliberare o esprimersi e riscontra, in ogni caso, la regolarità della posizione contributiva dei Soci, ogni qualvolta essi, singolarmente o in quota percentuale, siano abilitati statutariamente, ad attivare un organo dell'ANIRCEF ovvero a dargli impulso in qualità di richiedenti o di proponenti.

14.3 L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il relativo rendiconto viene sottoposto ai Revisori dei Conti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

14.4 Al termine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Ordinari entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

14.5 Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

14.6 Il patrimonio dell'ANIRCEF è costituito dal fondo comune, a sua volta, rappresentato da:

- a. quote associative versate annualmente nell'importo proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci Ordinari;
- b. elargizioni volontarie e contributi da parte di associati, sostenitori, enti pubblici e privati, anche se forniti attraverso soggetti collegati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N.;
- c. eventuali lasciti, donazioni e contributi di proventi, nonché da ogni altro sussidio o finanziamento fatto all'ANIRCEF sotto qualsiasi forma;
- d. rendite derivanti dal patrimonio;
- e. eventuali introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività statutariamente consentite, ivi compresi i proventi delle attività formative, nonché di formazione continua nell'ambito dei programmi ministeriali ECM e delle attività di aggiornamento, nonché di eventuali attività editoriali e di quanto altro pervenuto ad essa.

14.7 Modalità di gestione del Patrimonio

- a. Il finanziamento delle attività, effettuato attraverso contributi, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e dei produttori di dispositivi medici, avviene nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.
- b. L'ANIRCEF può avvalersi anche di prestazioni volontarie e delle collaborazioni di terzi.
- c. Il patrimonio sociale, così come gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non potranno essere, in nessun caso, distribuiti ai Soci Ordinari a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma.
- d. I versamenti e le quote al fondo comune sono in ogni caso a fondo perduto, non sono, pertanto, rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'ANIRCEF né in caso di morte, di dimissioni o di esclusione, per qualsivoglia motivo, del Socio

dell'ANIRCEF, né può, pertanto, farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato.

- e. Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.



14.8 Il Tesoriere è tenuto a dichiarare annualmente eventuali conflitti di interesse sul sito web dell'Associazione e a regolare eventualmente gli stessi.

Art. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

15.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 (cinque) membri effettivi; vengono inoltre nominati 2 (due) supplenti. Essi sono eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari e devono avere almeno 10 (dieci) anni di iscrizione complessiva ad ANIRCEF.

15.2 I Probiviri durano in carica 2 (due) anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

15.3 Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, un Presidente e un Segretario. Si riunisce su convocazione del Presidente e nel luogo da questi indicato.

15.4 Qualora vengano a mancare i membri effettivi, i membri supplenti subentrano in ordine di anzianità di iscrizione all'ANIRCEF. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, viene effettuata a cura del Segretario del Collegio, a mezzo di raccomandata a/r o a mezzo mail, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la riunione; in caso di urgenza o di necessità, a mezzo telegramma o con qualsiasi altro mezzo idoneo al fine almeno 5 (cinque) giorni prima.

Per la validità delle adunanze, come pure per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio.

15.5 Tutte le eventuali controversie tra i Soci e/o tra i Soci di ANIRCEF e/o i suoi organi, non riservate per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri. Al Collegio dei Probiviri possono rivolgersi il Presidente, tutti gli altri organi dell'ANIRCEF e singoli Soci.

15.6 Il Collegio dei Probiviri:

- a) interpreta le norme statutarie e le norme regolamentari eventualmente emanate;
- b) risolve, quale arbitro amichevole compositore, qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che sorga fra i Soci o fra questi e qualsiasi organo dell'ANIRCEF;

c) istruisce i provvedimenti disciplinari e ne riferisce, con relazione scritta al Consiglio Direttivo per i conseguenti provvedimenti e per quant'altro di sua competenza.

I procedimenti disciplinari possono essere instaurati d'ufficio e cioè su iniziativa propria del Collegio, oppure su richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo o dei Coordinatori Regionali per i propri iscritti. I singoli Soci e i rimanenti organi associativi diversi da quelli testé esplicitati, potranno rivolgersi direttamente al Collegio dei Probiviri solo limitatamente alle ipotesi previste dalle lettere a) e b) che precedono, laddove, nell'ipotesi sub c), potranno attivare il Collegio unicamente attraverso gli organi dinanzi indicati ovvero stimolarne l'iniziativa d'ufficio.

I procedimenti disciplinari possono essere iniziati solo previa tempestiva convocazione degli interessati mediante lettera raccomandata. Agli interessati è concessa ogni più ampia facoltà di giustificazione e di difesa: essi hanno diritto di consultare il fascicolo e i documenti che li riguardano personalmente. La relazione istruttoria, scritta per i procedimenti disciplinari, segreta e a maggioranza assoluta del Collegio, deve essere comunicata tempestivamente agli interessati. I Probiviri sono tenuti all'osservanza del più scrupoloso segreto istruttorio; potranno essere resi pubblici soltanto i provvedimenti da essi emessi ai sensi delle precedenti lettere a) e b).

15.7 Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo e senza formalità di procedura.

15.8 Le sanzioni disciplinari possono consistere nella:

- cancellazione dall'elenco dei Soci Ordinari, conseguente a morosità continuata;
- deplorazione;
- radiazione per indegnità.

La morosità continuata consiste nel mancato pagamento delle quote associative per 3 anni; ne consegue l'esclusione per cancellazione del nominativo del Socio dall'elenco degli iscritti. La predetta comunicazione sarà preceduta da preavviso inviato per fax, posta o e-mail al Socio stesso, al Coordinatore e al Segretario/Tesoriere di Sezione di appartenenza del Socio moroso, almeno 2 (due) mesi prima.

15.9 La deplorazione è inflitta per comportamento riprovevole, in genere, nei riguardi dell'ANIRCEF, degli Organi associativi o di consoci.

Essa è deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei votanti, su relazione scritta del Collegio dei Probiviri.

La radiazione per indegnità viene inflitta al Socio che abbia compromesso gravemente la propria reputazione e quella dell'ANIRCEF con la sua condotta.

Essa è deliberata dall'Assemblea dei Soci Ordinari, con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ e solo per gravi motivi, su proposta del Consiglio Direttivo, previa relazione scritta del Collegio dei Probiviri.

15.10 I membri del Collegio dei Probiviri sono tenuti a dichiarare annualmente eventuali conflitti di interesse sul sito web dell'Associazione e a regolare eventualmente gli stessi.



Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

16.1 La gestione finanziaria dell'ANIRCEF è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, dotati di adeguata professionalità, uno dei quali con funzioni di Presidente. Essi vengono eletti dall'Assemblea dei Soci Ordinari, anche tra i non Soci, e la loro carica non è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

16.2 I Revisori durano in carica 2 (due) anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. I Revisori partecipano, senza diritto di voto o con potere consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo limitatamente al punto dell'ordine del giorno nel quale viene discussa la relazione finanziaria da presentare all'Assemblea. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono tenuti a dichiarare annualmente eventuali conflitti di interesse sul sito web dell'Associazione e a regolare eventualmente gli stessi.

Art. 17 - SEZIONI REGIONALI E SEZIONI INTERREGIONALI (MACROAREE)

17.1 Le Sezioni Regionali sono costituite su deliberazione del Consiglio Direttivo e devono essere composte da almeno 10 (dieci) Soci Ordinari. Le Sezioni Regionali e Interregionali (Macroaree) hanno un proprio Segretario, eventualmente coadiuvato da un Collegio di Segreteria, la cui attività è disciplinata da apposito regolamento. Eventuali modalità organizzative difformi da quelle previste in questo regolamento dovranno essere preliminarmente autorizzate dal Consiglio Direttivo.


17.2 I Soci Ordinari appartengono di diritto alla Sezione nella cui circoscrizione esercitano in modo prevalente la loro attività professionale, sia clinica che scientifica, salvo diversa ed eventuale concessione del Presidente.

Art. 18 - ORGANI DI DIFFUSIONE SCIENTIFICA DELL'ANIRCEF

18.1 L'ANIRCEF promuove la diffusione scientifica con attività editoriali (pubblicazioni periodiche e/o occasionali) di norma distribuite per posta o posta elettronica o disponibili online nel sito web della Società a tutti i Soci ANIRCEF in regola con il pagamento delle quote sociali.

18.2 Le caratteristiche delle pubblicazioni e del bollettino sono formalizzate nel relativo regolamento.

18.3 L'attività scientifica svolta dall'ANIRCEF è pubblicata sul sito web istituzionale, aggiornato costantemente.



Art. 19 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Nel caso di scioglimento dell'ANIRCEF, alle operazioni di liquidazione provvederanno il liquidatore o i liquidatori nominati dall'Assemblea dei Soci Ordinari, la quale può devolvere l'eventuale patrimonio residuo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 - LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I, titolo II del Codice Civile.



| | | | |
|----------------------------------|------------|---------------------------------|--|
| Agenzia delle Entrate | | Direzione Provinciale di Napoli | |
| Ufficio Territoriale di Napoli I | | | |
| REGISTRATO AL N. 3/2123 | 04/04/2022 | | |
| MOD. 71/M add. 15 APR 2022 | 26/11/2021 | | |
| Data versam. | | | |
| TOTALE VERSATO € 232,23 | | | |
| IL DIRETTORE | | | |

